

Civile Ord. Sez. L Num. 4364 Anno 2023

Presidente: BERRINO UMBERTO

Relatore: GNANI ALESSANDRO

Data pubblicazione: 13/02/2023



Oggetto:

assegno di
natalità

RGN

23741/18

Cron.

Rep.

Ud.19.1.23

ORDINANZA

sul ricorso 23741/18 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv. ~~ANGELITA CORETTI, VINCENZO TRILOLO,~~

~~VINCENZO STUMPO,~~

ricorrente

contro

~~E. ~~CAMMANGIOLI~~ MOUSTAFA MOHAMED ELAZAZI,~~ elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avv.ti
~~ALESSANDRO GNANI, ELIVIO NERI~~

controricorrente

contro

COMUNE DI ~~MILANO~~

intimato

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n.89/18,
depositata il 7.2.18;

udita la relazione nella causa svolta nella camera di
consiglio del 19.1.23 dal consigliere dr. Alessandro Gnani

Rilevato che

La Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'INPS di diniego a ██████████ ~~Essam Lofei Moustafa Mohamed~~, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e residente in Italia, dell'assegno di natalità previsto dall'art.1, co.125, l. n.190/14 in difetto del requisito della titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art.9 d. lgs. n.286/98.

Secondo la Corte, l'assegno di natalità era da considerarsi prestazione assistenziale e dunque rientrante nelle prestazioni di sicurezza sociale definite dal regolamento CE n. 883/04, che devono essere garantite, in forza dell'art.12 direttiva n.2011/98/UE, ai lavoratori menzionati al paragrafo 1, lettere b) e c) della stessa, tra cui i cittadini dei Paesi terzi ammessi in uno Stato membro ai fini lavorativi.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Inps con un motivo, cui ha resistito ~~Essam Lofei Moustafa Mohamed~~. Il Comune di Milano è rimasto intimato.

Considerato che

Con l'unico motivo di censura, l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto della l. n. 190/14, art.1, commi da 125 a 129, e connesso D.P.C.M. 27 febbraio 2015, degli artt. 4 bis, co. 1 bis, 5, co.8.1. e 8.2., 9, co.12, lett. c), 43 e 44, d. lgs. n. 286/98, anche in relazione all'art.12 Disposizioni sulla legge in generale, all'art.12 direttiva 2011/98/UE, recepita con d. lgs. n. 40/14, e all'art. 3 Reg. CE n.883/04, per avere la sentenza impugnata riconosciuto il diritto del controricorrente, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro ma privo del permesso di lungo periodo, a percepire le somme richieste a titolo di assegno di natalità previsto dall'art.1, commi da 125 a 129, l. n.190/14 pur in assenza di una previsione specifica in tal senso e definendo discriminatoria la condotta dell'INPS.

Il motivo è manifestamente infondato.

Preliminarmente è da escludere l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi, in ragione invece della piena idoneità dei vizi di violazione di legge prospettati a incrinare la ricostruzione giuridica prospettata nella sentenza impugnata.

Ciò premesso, il ricorso è incentrato sull'argomento per cui l'assegno di natalità di cui all'art.1 co.125 l. n.190/14 non sia da considerare prestazione di carattere assistenziale rientrante nel novero delle prestazioni di sicurezza sociale definite nel regolamento CE n.883/04.

La Corte di Giustizia UE, con sentenza 2.9.21, causa C-350/20, ha invece affermato che l'assegno di natalità rientra tra le prestazioni familiari di cui all'art. 3, paragrafo 1, lett. j) regolamento CE n.883/04.

Esso deve allora essere attribuito, in base all'art.12, paragrafo 1 lett. e) direttiva n.98/11, a parità di condizioni con i cittadini italiani, anche ai cittadini di paesi terzi residenti in Italia ai sensi dell'art.3, paragrafo 1, lettere b), c) della stessa direttiva.

L'art.1, co.125 l. n.190/14, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate con l. n.238/21, ovvero la formulazione rilevante in questo giudizio, limitava invece il diritto all'assegno di invalidità ai soli stranieri muniti di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in luogo del solo permesso di lavoro, come previsto dalla direttiva (art.3, paragrafo 1, lett. b) e c).

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.54/22, ha riconosciuto che la limitazione della prestazione in capo ai soli stranieri titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è discriminatoria e irragionevole, e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, co.125 l. 190/14 nella parte in cui esclude la concessione dell'assegno di natalità ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti nello Stato per motivi di lavoro.

Questa Corte (Cass.32606/22), in applicazione della citata sentenza della Consulta, ha affermato che l'assegno di natalità spetta al cittadino di Paese terzo ammesso in Italia a fini lavorativi o a fini diversi al quale è però consentito lavorare, sebbene privo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Nel caso di specie è pacifico che il controricorrente sia titolare di permesso unico di lavoro (art.5 d. lgs. n.286/98), secondo quanto bastevole per l'art.3, paragrafo 1, lettera c) direttiva UE n.98/11, sicché egli, come statuito dalla sentenza della Corte d'appello, deve fruire dell'assegno di natalità, in base al testo dell'art.1, co.125 l. n.190/14 conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale della Corte, la quale opera dal giorno successivo alla sua pubblicazione (art.136, co.1 Cost.) e ha efficacia riguardo a tutti i processi pendenti aventi ad oggetto situazioni giuridiche non esaurite ed intangibili (v. Cass.3337/72).

Il ricorso va dunque respinto, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio, attesa la novità della questione su cui mancavano precedenti giurisprudenziali di questa Corte, e che ha resa necessaria una successiva pronuncia di incostituzionalità.

P.Q.M.